

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale Ordinario di Pavia - Ordinanza del 02.05.2018 con cui si respinge l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione – Differenza tra contratto di apertura del conto e contratto di affidamento – Necessità di forma scritta del contratto di affidamento.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo veniva eccepita la carenza di forma scritta del contratto di affidamento.

Alla prima udienza di comparizione il Tribunale di Pavia, dovendo decidere in ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, ne ha disposto il rigetto poiché *“la Banca opposta non prende posizione alcuna sulla principale questione sollevata dall'opponente, ossia sulla nullità del contratto di affidamento, certamente esistente perché risultante dagli estratti conto ma non sufficientemente regolato dal contratto di conto corrente in atti, che non prevede né il limite dell'affidamento né il tasso di interesse debitore intrafido né le commissioni di fido, che pure compaiono negli estratti conto e che, pertanto, contribuiscono alla formazione del saldo finale del conto corrente”*.

In buona sostanza, *“ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutività dell'intero decreto né vi sono allo stato gli elementi per disporre la provvisoria esecutività parziale”*, il Tribunale ha deciso di negare integralmente la concessione della provvisoria esecuzione.

N. R.G. /2018



TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DI CAUSA

Oggi **2 maggio 2018**, alle ore **9.20**, innanzi al dott. Pietro Balduzzi, sono comparsi:

per _____ per _____ per _____
per _____ per _____
avv. ORSINI ALESSIO ,

per CASSA _____
l'avv. _____, il quale eccepisce l'inaffidabilità della
produzione documentale avversa del 27 aprile 2018 e l'intempestività di eventuali
domande e eccezioni nuove; insiste per la provvisoria esecutività del decreto opposto

ribadisce le eccezioni sollevate in sede di opposizione e insiste per il
rigetto dell'istanza.

E' altresì presente ai fini della pratica forense la signorina

Il Giudice

rilevato che la Banca opposta non prende posizione alcuna sulla principale questione
sollevata dall'opponente, ossia sulla nullità del contratto di affidamento, certamente
esistente perchè risultante dagli estratti conto ma non sufficientemente regolato dal
contratto di conto corrente in atti, che non prevede nè il limite dell'affidamento nè il
tasso di interesse debitore in fido nè le commissioni di fido, che pure compaiono negli
estratti conto e che, pertanto, contribuiscono alla formazione del saldo finale del conto
corrente;

rilevato appunto che la Banca nè ha depositato il contratto di affidamento nè ha
argomentato sulla possibile validità dello stesso in forma diversa da quella scritta;
ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per la concessione della provvisoria
esecutività dell'intero decreto nè vi sono allo stato gli elementi per disporre la
provvisoria esecutività parziale

PQM

non concede provvisoria esecuzione e, rilevato che non risulta svolta la obbligatoria
mediazione, fissa il termine di giorni 15 per la presentazione della domanda, a cura della
parte interessata e rinvia fin d'ora all'udienza del **10 ottobre 2018 ore 9.00**

Il Giudice
dott. Pietro Balduzzi

